

Comune di Rimini

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 26/08/2008

Indice:

Articolo 1 - Dotazione di telefoni cellulari

Articolo 2 - Utilizzo dei telefoni cellulari

Articolo 3 - Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio

Articolo 4 - Doveri degli utilizzatori

Articolo 5 - Liquidazione delle fatture, controlli

Articolo 6 - Responsabilità

Articolo 1 - Dotazione di telefoni cellulari

L'uso del telefono cellulare di servizio intestato al Comune di Rimini è consentito a:

- a) Sindaco, Vicesindaco e Assessori;
- b) Segretario e Direttore Generale;
- c) Dirigenti e P.O.;
- d) altri dipendenti ed anche Magistrati e Procuratori del Tribunale di Rimini, in base ad uno o più dei seguenti criteri:
 1. Esigenze di reperibilità e servizi fuori sede e/o assistenza agli impianti;
 2. Frequenti spostamenti tra sedi diverse anche nella stessa giornata;
 3. Particolari esigenze tecniche di comunicazione di altra natura, tra le quali servizi che non possono essere altrimenti soddisfatti con impianti di telefonia fissa e/o altri strumenti di comunicazione quali la posta elettronica da postazione permanente;
 4. I telefoni cellulari sono di uso personale e non possono essere ceduti dai dipendenti a colleghi o terzi.

Articolo 2 - Utilizzo dei telefoni cellulari

Le richieste di utilizzo di dispositivi di comunicazione mobile, ad esclusione di quelle per titolari di cariche istituzionali, dirigenti e P.O., per i quali si procede d'ufficio, vengono autorizzate dal dirigente o P.O. interessato.

I Dirigenti o le P.O., per quanto di competenza, autorizzano le singole richieste sulla base di motivazioni esposte circa l'effettiva necessità od opportunità d'uso del sistema, della impossibilità di utilizzare mezzi alternativi, degli eventuali disservizi o maggiori costi conseguenti al mancato uso del dispositivo di comunicazione mobile.

I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e viene fatto tassativo divieto di effettuare chiamate personali o per scopi diversi da quelli di servizio, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 3 "Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio".

Articolo 3 - Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio

Fermo restando il disposto dell'articolo 2 "Utilizzo dei telefoni cellulari", ai possessori di telefono cellulare è consentita la facoltà di utilizzare lo stesso per chiamate private o comunque diverse da quelle di servizio, alle medesime tariffe stabilite sulla base del contratto sottoscritto tra la compagnia telefonica ed il Comune di Rimini ed alle condizioni ivi previste.

In tale caso i costi della chiamate effettuate per ragioni diverse da quelle di servizio, verranno addebitati dalla compagnia telefonica direttamente all'utilizzatore, previa attivazione del servizio di doppia fatturazione.

In caso di mancata adesione all'opzione di cui si tratta, l'apparecchio non potrà essere utilizzato per chiamate estranee a quelle di servizio.

Articolo 4 - Doveri degli utilizzatori

Il consegnatario del dispositivo di comunicazione mobile di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della firma del verbale di prima assegnazione fino ad eventuale revoca e/o restituzione. Ogni variazione delle norme d'uso rispetto a quelle in vigore al momento della consegna sarà direttamente segnalata agli utenti.

Gli utilizzatori dei telefoni cellulari hanno l'obbligo di mantenere in funzione il telefono cellulare durante le ore di servizio, durante le ore di reperibilità, ove previste, ed in tutti i casi in cui le circostanze concrete lo rendano opportuno o indispensabile, e ciò affinché essi possano essere immediatamente rintracciati nei casi di necessità.

I dipendenti muniti di telefono cellulare dovranno aver cura di gravare nella misura minore possibile sul bilancio dell'ente.

Articolo 5 - Liquidazione delle fatture, controlli

L'Amministrazione potrà effettuare delle verifiche sui numeri chiamati al fine di accertare il corretto uso del cellulare di servizio; in ogni caso i controlli verranno effettuati quando dall'esame del traffico si rileverà uno scostamento significativo della media dei consumi.

Qualora vengano riscontrate anomalie nell'utilizzo dei cellulari il Dirigente o la P.O. di riferimento saranno tempestivamente avvisati e dovranno adottare le opportune misure per l'eliminazione dell'anomalia. I cellulari in questione saranno bloccati fino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento.

Articolo 6 - Responsabilità

Il possesso del dispositivo di comunicazione mobile dà luogo alle forme di responsabilità previste dalla Legge e dai regolamenti per i consegnatari dei beni.